



I.S.I.S.S. "L. EINAUDI – R. MOLARI"
Sede Molari: Via F. Orsini, 19 - 47822 - Santarcangelo di R. (RN)
Sede Einaudi: Via E. Morri, 8 – 47922 – Viserba di Rimini (RN)
Tel. Molari 0541-624658/625051 - Tel. Einaudi 0541-736168
C.F. 91161340400 - Cod. Min. RNIS 006001
E-mail: RNIS006001@istruzione.it
PEC: RNIS006001@pec.istruzione.it
Codice Unico Ufficio: UF92XH



**REGOLAMENTO RECANTE MISURE
DI PREVENZIONE, CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19**

Approvato dal Collegio docenti del 12 ottobre 2020 prot. 10557 del 13 ottobre
Approvato dal Consiglio di Istituto del 15 ottobre con modifica art.3 comma f.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e/o limitare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e del Protocollo d'Intesa redatto dal Ministero dell'Istruzione il 6 Agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutte le componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola sia per gli allievi con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2

Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico dà informazione del protocollo anti Covid-19 tramite il sito web istituzionale della Scuola alla comunità scolastica e a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.

2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché:

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune,

- comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
 - d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
 - e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3

Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intendono le attività di pulizia, i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza.
- b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida e/o mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione.
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite *droplet*, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I *droplet* possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus.
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria.
- e) Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
 - tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per "quarantena" si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone

che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è fissata dalla normativa vigente .

Art. 4

Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) indossare la mascherina chirurgica monouso o lavabile, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 15 minuti ed ogni volta in cui lo ritengano necessario, i locali della scuola.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 5

Uso del parcheggio interno dell'edificio scolastico

1. L'accesso alle automobili e ai motocicli nei parcheggi interni di entrambe le sedi dell'Istituto non è consentito, fatta eccezione per le biciclette nel numero massimo dei posti consentiti dalle rastrelliere predisposte.

Art. 6

Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o

altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (RNIS006001@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso l'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, di nome, cognome, ruolo, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente indossando la mascherina chirurgica monouso o lavabile e nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al comma precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19.

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di

competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 7

Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, dunque sono chiamate ad effettuare il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell'ISS n. 58/2020. Le studentesse e gli studenti, prima di entrare nell'Istituto devono sempre indossare la mascherina monouso o lavabile. La stessa deve essere usata nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all'interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza di almeno 1 mt e in altre occasioni indicate dai docenti e dal personale ATA. Si raccomanda l'uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non ne è previsto l'utilizzo.

2. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi tramite registro elettronico al docente, ad esclusione del periodo di sospensione prima degli scrutini intermedi e finali.

3. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

4. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di presentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 8

Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare, nell'edificio sono stati individuati dei canali di ingresso e uscita (dei quali si allega organizzazione e piantine edifici), indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

2. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso l'ingresso più prossimo alla postazione di lavoro. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

3. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, compreso il momento di ricreazione, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

- in uno dei laboratori didattici della scuola, nella palestra, in aula magna o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;

- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;
- ai distributori automatici di alimenti se non presenti all'interno del proprio settore;
- al punto vendita di cibi e bevande (bar).

4. Le studentesse e gli studenti durante il cambio di ciascuna ora restano in aula al loro posto, indossando la mascherina.

Art. 9

Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. L'ingresso e l'uscita avverranno dagli accessi appositamente segnalati ed assegnati. Per la Sede Einaudi l'ingresso è consentito dalle ore 7:55 e le lezioni avranno inizio alle ore 8:00; per la Sede Molari, l'ingresso è consentito dalle ore 7:45 e le lezioni avranno inizio alle ore 7:50. Le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campanella di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola sia negli spazi antistanti.

2. Al suono della campanella di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso stabiliti per ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campanella di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come determinato dal contratto di lavoro. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

5. Al termine delle lezioni, le operazioni di uscita seguono le regole e il percorso compiuto in ingresso. Se la classe si trova in laboratorio o in palestra deve utilizzare l'uscita più prossima. Il docente provvederà a tenere unita la classe e valuterà il momento più opportuno per avvicinarsi all'uscita, mantenendo le distanze dagli altri gruppi di studenti.

6. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

7. Per tutta la durata delle operazioni di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza.

Art. 10

Ingressi in ritardo e uscite anticipate

1. Si rimanda al Regolamento di Istituto, all'art. 19, comma 2 e 3 e all'art.20, commi 1 e 2.
2. I genitori sono tenuti a giustificare gli ingressi sistematicamente in lieve ritardo tramite e-mail.
3. Gli ingressi con ritardi superiori ai 10 minuti devono essere giustificati dall'insegnante.

Art. 11

Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. In ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola è fissato il numero massimo in presenza di alunni per il rispetto scrupoloso della normativa Covid19 che prevede il distanziamento fisico con misure prefissate tra gli alunni e fra docenti e alunni. Per tale motivo l'Istituto, al fine di garantire il diritto allo studio ad ogni studente, a turnazione, ha dovuto ricorrere alla didattica digitale integrata (DDI) per quelle situazioni in cui non sono garantite le distanze di sicurezza previste. Per la regolamentazione di tale modalità didattica, si rimanda all'allegato Regolamento DDI.

2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche in aula, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro in posizione statica nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri durante le attività sportive.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento, al fine di agevolare gli studenti nel giusto mantenimento della distanza prevista.

5. Durante le attività in aula e in laboratorio, al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante, le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina e devono seguire le indicazioni attinenti al laboratorio specifico. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra, le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti.

6. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti, uno alla volta, debbano alzarsi dal proprio posto e lasciare la posizione statica devono indossare la mascherina.

7. In caso di assenza dovuta a quarantena per Covid-19, si garantisce alle studentesse e agli studenti la possibilità di seguire le lezioni tramite DDI, la quale verrà attivata a cura del Consiglio di Classe.

Art. 12

Accesso ai servizi igienici

1. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 13

Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è consentito su permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono.

2. Le studentesse e gli studenti possono accedere ai distributori presenti all'interno del proprio

settore e, una volta prelevati gli alimenti, hanno l'obbligo di rientrare in aula senza attardarsi ulteriormente.

3. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina. Qualora i segnali di distanziamento siano tutti occupati, le persone intenzionate ad accedere al distributore devono tornare in aula.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali, di ricreazione e durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.

Art. 14

Svolgimento della ricreazione

1. In ottemperanza alle norme sanitarie e nell'intenzione di evitare assembramenti, alle classi è stata assegnata una fascia oraria in cui sono tenute a svolgere la ricreazione, che deve essere svolta in aula, seduti al proprio posto o nel corridoio antistante. Se il tempo lo consente e a giudizio del docente presente, la ricreazione avviene all'aperto nel cortile, sotto la vigilanza del docente e va segnalato nel registro uscite dell'intero gruppo classe. Durante tutto il tempo dell'intervallo, non è consentito l'accesso ai servizi igienici e ai distributori automatici.

2. Le studentesse e gli studenti possono recarsi al punto vendita per l'acquisto di cibi e bevande soltanto singolarmente con lista per l'intera classe ed entro e non oltre le 9.05.

Art. 15

Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. I Consigli di Classe aperti alle famiglie e ai rappresentanti di classe si svolgeranno in presenza soltanto per la componente docente: genitori e studenti si collegheranno in videoconferenza tramite i canali scolastici.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori, se non in videoconferenza o trovando spazi alternativi adeguati e concordati con la Dirigenza. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nella postazione del docente, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all'assemblea togliendo la mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula, la cui porta dovrà rimanere aperta per permettere al docente una maggiore sorveglianza.

Art. 16

Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e/o l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, mentre negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. E' vietato lasciare effetti personali e materiale scolastico sotto il banco o in aula al termine delle lezioni.

4. Al fine di evitare contagi dovuti a contatti diretti con effetti personali, le studentesse e gli studenti sono tenuti a depositare capi di abbigliamento e caschi da moto/cicli al di fuori dell'aula rispettando il distanziamento oppure sullo schienale della propria sedia o sotto il proprio banco. Per lo stesso motivo, durante le lezioni didattiche, è inoltre sospeso il deposito del telefono cellulare, che, salvo diversa indicazione del docente, deve essere tenuto spento dentro lo zaino.

In caso di trasgressione l'insegnante avrà cura di annotare sul registro la mancanza rilevata. Al ripetersi dell'infrazione il telefonino sarà ritirato per essere riconsegnato dal Dirigente Scolastico al genitore.

Art. 17

Pulizia e sanificazione della scuola

1. I docenti si occupano della pulizia e l'igienizzazione della postazione didattica al termine di ogni lezione con i prodotti presenti in aula.

2. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

3. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti specifici prima di essere nuovamente utilizzati.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine e periodicamente durante la mattinata.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, deve essere assicurata la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come

materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

8. Nel caso si verifichi la presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali scolastici, si procederà alla pulizia e disinfezione dei suddetti locali secondo le disposizioni della CM n°5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Art. 18

Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso in cui i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. Nel caso in cui i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona individuata come referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 19

Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori (docenti compresi) maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente o dal medico di base su richiesta dello stesso lavoratore. In tal caso è possibile attivare per il lavoratore fragile la DDI.

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. In tal caso si attiveranno percorsi individualizzati.

3. Il protocollo riguardante gli studenti che beneficiano della legge 104 ha delle sue specificità, tra cui

le più importanti per gli studenti con programmazione differenziata, i quali non hanno gli stessi vincoli degli altri studenti. Gli insegnanti di sostegno sono dotati di DPI aggiuntivi poiché la condizione di tali alunni deroga dalle disposizioni generali.

Allegati al presente Regolamento

- Allegato I – Sintesi comportamenti per la corretta prevenzione del rischio di infezione da Covid19 per le FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
- Allegato II - Sintesi comportamenti per la corretta prevenzione del rischio di infezione da Covid19 per GLI ALUNNI
- Allegato III - Sintesi comportamenti per la corretta prevenzione del rischio di infezione da Covid19 per DOCENTI E PERSONALE ATA
- Allegato IV - Cartine e organizzazione degli edifici per quanto riguarda ingressi ed uscite.
- Allegato V - Regolamento da attuarsi in presenza di DDI
- Allegato VI – Sanzioni per inosservanza delle norme anti Covid-19 da parte degli studenti

Allegato V

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO SU REGOLE COMPORTAMENTALI E GIURIDICHE DA RISPETTARE RISPETTO ALLE MODALITÀ DI APPRENDIMENTO A DISTANZA.

La didattica a distanza prevede momenti di relazione, immediata o differita, tra alunni e docenti che richiedono il rispetto di alcune regole comportamentali e giuridiche.

1. Non divulgare, non manipolare né utilizzare, direttamente o indirettamente, in sedi altre rispetto a quelle istituzionali, i contenuti condivisi durante l'attività di apprendimento a distanza, nel rispetto della normativa sulla tutela della Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni) dell'immagine (art. 10 del Codice Civile – Decreto Lgs n. 196), ed eventualmente della proprietà intellettuale (L. 22/4/1941 n. 633 e ss.mm.ii). La violazione di tali disposizione di legge è sanzionata penalmente e con il risarcimento del danno
2. Informare il docente di riferimento di ogni eventuale utilizzo dei contenuti condivisi, preventivamente non previsto o autorizzato;
3. Porre ogni cura affinché altre persone non accedano ai dati trasmessi, o comunque acquisiti, che siano collegati alla propria utenza (navigazione in incognito ecc.);
4. Conservare e custodire i documenti sui quali si è lavorato.
5. Non condividere le proprie credenziali di accesso alla piattaforma con soggetti esterni alla classe;
6. Evitare qualunque atteggiamento o comportamento non adeguato alla situazione di apprendimento, soprattutto se esposta a possibili interferenze da parte di terze persone, ivi compresi i familiari.

Allegato VI

**SANZIONI PER INOSSERVANZA DELLE NORME ANTI COVID-19 DA PARTE
DEGLI STUDENTI**

Casistica 1: uso della mascherina	Sanzioni
Lo studente non indossa la mascherina (nelle situazioni in cui è obbligatoria), ma dopo il primo richiamo ottempera	Richiamo verbale
Lo studente deve essere più volte sollecitato ad indossare la mascherina (nelle situazioni in cui è obbligatoria) e ottempera dopo ripetuti richiami	Nota disciplinare sul registro
Lo studente rifiuta reiteratamente di indossare la mascherina.	Non viene ammesso in aula e si convoca il genitore. Sospensione di un giorno con informazione dei genitori e invito a prelevarlo da scuola
Lo studente già sospeso rientra a scuola ma continua a rifiutare di indossare la mascherina	Sospensione di più di un giorno una settimana e abbassamento automatico di un punto del voto di condotta nello scrutinio finale
Casistica 2: distanziamento fisico	Sanzioni
Lo studente non rispetta il distanziamento fisico (in classe o all'intervallo), ma se richiamato una volta ottempera	Richiamo verbale
Lo studente deve essere richiamato più volte al rispetto del distanziamento fisico e ottempera dopo ripetuti richiami	Nota disciplinare sul registro
Lo studente ignora sistematicamente l'obbligo di distanziamento fisico	Sospensione di un giorno con informazione dei genitori e invito a prelevarlo da scuola
Lo studente già sospeso rientra a scuola e persiste nel non rispetto del distanziamento fisico	Sospensione di più di un giorno una settimana e abbassamento automatico di un punto del voto di condotta nello scrutinio finale
Casistica 3: rispetto delle zone previste dal piano sicurezza	
Lo studente non rispetta le zone relative a percorsi, attività didattica e aree comuni, ma se richiamato una volta ottempera	Richiamo verbale
Lo studente deve essere richiamato più volte al rispetto delle zone relative a percorsi, attività didattica e aree comuni e ottempera dopo ripetuti richiami	Nota disciplinare sul registro
Lo studente ignora sistematicamente il rispetto delle zone relative a percorsi, attività didattica e	Sospensione di un giorno con informazione dei genitori e invito a prelevarlo da scuola

aree comuni	
Lo studente già sospeso rientra a scuola e persiste nel non rispetto delle zone relative a percorsi, attività didattica e aree comuni	Sospensione di più di un giorno una settimana e abbassamento automatico di un punto del voto di condotta nello scrutinio finale
Casistica 4: rispetto regolamento DDI	
Lo studente non rispetta il regolamento per la DDI, ma se richiamato una volta ottempera	Richiamo verbale
Lo studente deve essere richiamato più volte al rispetto del regolamento per la DDI e ottempera dopo ripetuti richiami	Nota disciplinare sul registro
Lo studente ignora sistematicamente il regolamento per la DDI	Sospensione di un giorno con informazione dei genitori e invito a prelevare da scuola
Lo studente già sospeso rientra a scuola e persiste nel non rispetto del regolamento per la DDI	Sospensione di più di un giorno una settimana e abbassamento automatico di un punto del voto di condotta nello scrutinio finale